



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 29/06/2021

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2021
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	CARTOCETI MARZIA	P
GHISELLI ANGELO	P	LOMBARDO ANDREA	A
BALLERINI ANNA MARIA	P	BEZZICCHERI MIRKO	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	A
CIARONI DANIELA	P	BORLENGHI PAOLO	P
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BALLERINI ANNA MARIA, VICHI GIANLUCA, BORLENGHI PAOLO**
- La seduta, stante l'emergenza epidemiologica, si svolge senza la presenza del pubblico.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

TENUTO CONTO delle seguenti definizioni:

- **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino)** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente
- **GESTORE** del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU (*Marche Multiservizi spa e Comune*), ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia
- **AUTORITÀ (ARERA)** è l'Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

VISTA la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, che all'art. 6 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

Articolo 6: Procedura di approvazione:

- 6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore (*Marche Multiservizi spa e Comune*) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino)
- 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (*Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino*) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

- 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la presenza di più gestori nell'ambito del "Servizio di gestione dei rifiuti" (Comune e Marche Multiservizi Spa), l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano economico finanziario procedendo alla verifica e validazione dei dati stessi ed assumendo le pertinenti determinazioni di propria competenza;

PRESO ATTO che il PEF ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, è corredato dalla relazione di accompagnamento dell'ATA nella quale si dà atto dell'attività di validazione e verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati ricevuti dai Gestori e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario;

PRESO ATTO che la valutazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF ed è stata applicata dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, "...i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

VISTA la determinazione n. 10 del 22/06/2021 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino, ad OGGETTO: Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato rifiuti per l'anno 2021 da presentare ad ARERA ai fini dell'applicazione definitiva (Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.), composta da:

- DETERMINAZIONE N. 10 DEL 22/06/2021 di ATA Rifiuti (ATO1 Pesaro e Urbino)
- Allegato A - Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale
- Allegato B - Oneri Equo indennizzo scarica "Cà Lucio"
- Allegato C - Relazione accompagnamento PEF 2021
- Allegato C1 – Relazione accompagnamento PEF 2021 Comune
- Allegato C2 – Relazione accompagnamento PEF 2021 Gestore
- Allegato D - PEF 2021 Vallefoglia

per il seguente importo

	PEF 2021
COSTI FISSI	1.148.848,00
COSTI VARIABILI	865.594,00
TOTALE	2.014.442,00

VISTA:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2020 avvalendosi della deroga prevista dal DL 17.03.2020 n. 18
- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il PEF 2020 e si è stabilito di ripartire il conguaglio tra costi 2019 e 2020 di € 47.515,00= nel triennio 2021/2023;

PRECISATO:

- che nel corso dell'anno 2020 questo ente è risultato assegnatario di complessivi € 680.468,13= a titolo di "Fondone" per compensare minori entrate e maggiori spese legate alla pandemia da Covid-19;
- che dalla certificazione inviata emerge un saldo di - € 345.694,00= tra maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese strettamente correlate alla pandemia da Covid-19 rilevate nel 2020;
- che pertanto resta vincolata nel risultato di amministrazione 2020 la somma di € 334.774,13= disponibile per far fronte anche nel 2021 ad eventuali maggiori costi e minori entrate strettamente correlate alla pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario 2021 sono inclusi € 35.154,00= per scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7/bis MTR-COV per maggiori costi di gestione rifiuti speciali Covid;

RITENUTO di escludere legittimamente dal calcolo della tariffa 2021 le seguenti voci di costo e di finanziarle con i cd. contributi Covid ancora vincolati nell'avanzo di amministrazione 2020:

- € 35.154,00= per scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7/bis MTR-COV per maggiori costi di gestione rifiuti speciali Covid;
- € 47.515,00= per conguaglio costi 2020 diversamente da quanto stabilito con atto CC n. 60/2020;

PRESO ATTO che in data 23/06/2021 il gestore ha trasmesso il piano tariffario 2021 determinate sulla base del PEF 2021 approvato dall'ETC e tenuto conto delle indicazioni di cui al precedente punto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento TARI anno 2021;

TENUTO CONTO che:

1. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co 1 nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito "rifiuto urbano", che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all'interno del Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti "Rifiuti Urbani" e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di "assimilazione per legge" basata

esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020;

2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche "possano" conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al recupero;

3. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa), restando quindi applicabile la parte fissa della tariffa; le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.

TENUTO CONTO anche delle precisazioni del Dipartimento delle Finanze;

VISTA la legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", Art. 57-bis "Disciplina della TARI - Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe - Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

VISTA la legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali”:

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia...;

VISTA la risoluzione n. 5/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento - tramite i modelli F24 e F24 EP - del TEFA, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, come segue:

- **TEFA** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- **TEFN** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi

- **TEFZ** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – sanzioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che l'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 prevede che i Comuni approvino i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30.06.2021, termine fissato espressamente in deroga all'art. 1, c. 169, L. 296/2006 e all'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 ovvero alle norme che prevedono che aliquote, tariffe e regolamenti tributari devono essere approvati entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di affidare per l'anno 2021 alla Società Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dall'art. 1, comma 691, della legge 27.12.2013, n. 147, in quanto soggetto che alla data del 31.12.2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti in entrambi gli enti estinti di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune nello specifico regolamento;
- 3) Di prendere atto che compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti, e che pertanto ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, ... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;
- 4) **Di APPROVARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO “PEF 2021”**, redatto secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), VALIDATO E TRASMESSO dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino composto da:

- DETERMINAZIONE N. 10 DEL 22/06/2021 di ATA Rifiuti (ATO1 Pesaro e Urbino)
 - Allegato A - Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale
 - Allegato B - Oneri Equo indennizzo scarica "Cà Lucio"
 - Allegato C - Relazione accompagnamento PEF 2021
 - Allegato C1 – Relazione accompagnamento PEF 2021 Comune
 - Allegato C2 – Relazione accompagnamento PEF 2021 Gestore
 - Allegato D - PEF 2021 Vallefoglia
- per il seguente importo

	PEF 2021
COSTI FISSI	1.148.848,00
COSTI VARIABILI	865.594,00
TOTALE	2.014.442,00

- 5) di escludere legittimamente dal calcolo della tariffa 2021 le seguenti voci di costo e di finanziarle con i cd. contributi Covid ancora vincolati nell'avanzo di amministrazione 2020:
- € 35.154,00= per scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7/bis MTR-COV per maggiori costi di gestione rifiuti speciali Covid;
 - € 47.515,00= per conguaglio costi 2020 diversamente da quanto stabilito con atto CC n. 60/2020 e di rettificarne pertanto in tal senso il punto 5 del deliberato;
- 6) di approvare le TARIFFE TARI a valere dall'1.1.2021 come da prospetto allegato elaborato dal gestore Marche Multiservizi spa;
- 7) di confermare anche dall'1.1.2021 la riduzione di € 0,03= al chilo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA per il seguito di competenza;
- 9) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 23.06.2021, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 23.06.2021, favorevole;

“DATO ATTO che con deliberazione n. 30 di questa seduta è stato approvato il nuovo Regolamento TARI anno 2021”;

Illustra la proposta l'Assessore Calzolari.

Interviene il consigliere Borlenghi.

Interviene il consigliere Cartoceti che preannuncia l'astensione del proprio gruppo consiliare alla proposta di deliberazione, in quanto non hanno la certezza che i dati trasmessi dal gestore siano corretti e che siano stati controllati dall'ATO. Non hanno la sicurezza che qualcuno controlli il gestore che è anche privato.

Interviene il consigliere Calzolari che ribadisce che l'Autorità Arera controlla a livello nazionale il Pef. L'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) ha applicato l'1,70% che è un parametro statistico.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Cartoceti M. – Bezziccheri M.), VOTANTI n. 13, CONTRARI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Cartoceti M. – Bezziccheri M.), VOTANTI n. 13, CONTRARI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), FAVOREVOLI n. 12;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Maria Aurelia Baldelli